



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. SOLIMENE"-LAVELLO
Prot. 0014956 del 10/10/2025
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

(approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 08.09.2025)

Il presente regolamento è redatto in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, siano essi fumatori o non fumatori. La *ratio* della normativa non ha carattere puramente coercitivo e repressivo, ma possiede una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un obiettivo generale di prevenzione dalle dipendenze e di formazione a sani e corretti stili di vita.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento si basa sulla normativa vigente in materia di divieto di fumo:

- Art. 32 della Costituzione italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20;
- **Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);**
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 (che prevede l'aumento delle sanzioni amministrative del 10%);
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 (Ratifica della Convenzione quadro OMS per la lotta al tabagismo);
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”

Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie;

Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ)

comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a. tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b. contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c. prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d. fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- g. rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori..

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. **È vietato fumare** in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.
2. È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'**utilizzo di sigarette elettroniche**.
3. È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Art. 4 - DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a **tutto il personale (docente e ATA), agli alunni dell'Istituto e a chiunque frequenti** a qualsiasi titolo, anche per un tempo limitato, i locali e le pertinenze.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ)

Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

La divulgazione del divieto è affidata all'affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto e a eventuali note integrative del Dirigente. La cartellonistica deve riportare il pittogramma, la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni e il nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.

Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati **Responsabili Preposti**, cui spetta rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai Responsabili Preposti individuati. Il personale incaricato non può rifiutare l'incarico. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e gode del potere di chiedere le generalità degli eventuali trasgressori.

Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto (Art. 3), i Responsabili Preposti procedono alla contestazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, utilizzando la modulistica dell'amministrazione scolastica.

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

2. Nel caso in cui il trasgressore sia **minorenne**, la prima copia del verbale viene notificata, entro 30 giorni, ai suoi genitori (responsabili per *culpa in educando*).

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"

Il trasgressore ha facoltà di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni. Entro 30 giorni dalla notificazione, l'interessato (o il genitore, se minorenne) può far pervenire al Prefetto territorialmente competente scritti difensivi e documenti.

Art. 8 – SANZIONI

Ai contravventori sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente. L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita come segue:

1. Misura della Sanzione (Art. 51, comma 7, Legge 16/01/2003, n. 3 e s.m.i.)

La sanzione amministrativa pecuniaria va da un **minimo di € 27,50 a un massimo di € 275,00**.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ)

• **Aggravante:** L'importo della sanzione è **raddoppiato** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Modalità di Pagamento ed Effetto Liberatorio (Art. 16, Legge n. 689/81)

Il trasgressore (o il soggetto obbligato) può effettuare il pagamento con effetto liberatorio, entro quindici giorni dalla data di accertamento dell'infrazione o dalla data di notificazione dell'accertamento:

a) **Pagamento in Misura Minima: € 27,50**, oltre a € 10,00 per spese di notifica, se dovute. oppure, se si supera il termine dei quindici giorni, ma entro il sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione:

b) **Pagamento in Misura Ridotta (Doppio del Minimo Edittale): € 55,00** (pari al doppio del minimo edittale di € 27,50), oltre a € 10,00 per spese di notifica, se dovute. Se si incorre nell'aggravante, la somma ridotta è pari a **€ 110,00** (doppio del minimo aggravato).

In alternativa, se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi o comunque nella misura comprensiva tra il massimo e il minimo, il Prefetto determina la somma dovuta per la violazione.

3. Sanzioni per i Preposti

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2200,00. Le persone preposte possono pagare, con effetto liberatorio entro 60 giorni, la somma di **€ 440,00**.

4. Sanzioni Aggiuntive

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a **procedimenti disciplinari**.

5. Modalità di Pagamento

Il pagamento può essere effettuato in banca, presso gli uffici postali, o presso la Tesoreria provinciale dello Stato tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite il sistema PagoPA, utilizzando, se necessario, il modello F23 con codice tributo "131T".

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

In caso di omesso pagamento il consiglio di classe può deliberare la sospensione dalle lezioni dello studente per n. 3 giorni e ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. SOLIMENE"

Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ)

Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA

Qualora il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito (60 giorni dalla contestazione/notificazione), il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto territorialmente competente per la conseguente ingiunzione.

Art. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito, in modo che tutti possano prenderne visione.

Art. 11 - VALIDITÀ E REVISIONE

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna dell'Aquila

Firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate